

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR): cosa cambia, cosa fare?





Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR): cosa cambia, cosa fare?

In data 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, anche noto come *General Product Safety Regulation (GPSR)*, che ha abrogato la precedente direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti del 2001 (2001/95/CE), nonché la direttiva 87/357/CEE, concernente prodotti pericolosi simili a quelli alimentari.

Il Regolamento mira a rafforzare il livello di tutela dei consumatori, adeguando la normativa in materia di sicurezza, all'innovazione tecnologica dei prodotti e servizi attualmente presenti sul mercato. Questo intervento ha dato origine ad un quadro normativo omogeneo che, tra le altre cose, affronta il recente sviluppo tecnologico, con particolare riferimento agli aspetti connessi all'*e-commerce*, alla *cybersecurity* ed ai prodotti che incorporano intelligenza artificiale (IA).

Per l'Italia il Regolamento costituirà una significativa modifica del Codice del Consumo, che aveva recepito le direttive suddette.



Ambito di applicazione

Tale Regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato (siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati) nella misura in cui non sia già prevista una disciplina specifica dettata dalla normativa di settore (ad es. giocattoli). In altri termini, dunque, il Regolamento ha natura sussidiaria trovando applicazione limitatamente ai casi in cui la normativa di settore non disciplini, in modo completo, gli aspetti connessi alla sicurezza del prodotto.

Sono escluse dalla nuova disciplina specifiche categorie di prodotti tra cui si annoverano i farmaci, gli alimenti, gli ogm, i mangimi, le piante e gli animali, i sottoprodotti e i prodotti di origine animale, i prodotti fitosanitari, gli aeromobili e gli oggetti di antiquariato.

Soggetti destinatari

L'obiettivo di rendere la normativa in materia rispondente alle esigenze dettate dallo sviluppo tecnologico, appare evidente anche considerati i soggetti destinatari del Regolamento: non solo fabbricanti, ma anche importatori, esportatori, rappresentanti autorizzati, **distributori e fornitori di servizi di logistica, nonché le piattaforme di *marketplace***, accomunati dal fatto di immettere i prodotti in commercio in Europa.

Tra i soggetti menzionati, particolare attenzione deve essere posta al “fabbricante”, che ricopre un ruolo centrale nella filiera e che viene definito dal Regolamento come “*qualsiasi persona fisica o giuridica che **fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona***”.

Novità

Tra le principali novità del Regolamento, si richiamano:

- l'**equiparazione** tra le **vendite *online*** (cd. vendite a distanza) e le **vendite *offline***;
- l'ampliamento della **nozione di prodotto sicuro**, il quale dovrà essere valutato in relazione a: (i) caratteristiche, imballaggio, etichettatura del prodotto (ii) interazioni con altri prodotti (iii) categorie vulnerabili dei consumatori, valutando specificamente i rischi per bambini, anziani e persone con disabilità (iv) rischi connessi all'aspetto del prodotto, che potrebbe potenzialmente trarre in inganno i bambini (v) eventuali rischi derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie integrate (ad esempio IA);
- la definizione di **nuovi obblighi** in capo agli **operatori economici** coinvolti nella catena, in base al ruolo assunto nella filiera (inclusi fabbricanti, distributori e importatori);
- l'introduzione di **nuovi obblighi** per i **fornitori di *marketplace online***, tra cui quello di designare un unico punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti;
- la modifica delle **tempistiche di conservazione della documentazione tecnica sulla sicurezza dei prodotti**, che si attesta a **10 anni**;
- le modalità di **conservazione dei dati personali** dei consumatori che effettuano i reclami, che dovranno essere limitate ai soli dati necessari per indagare sul reclamo ed in ogni caso **non potranno avere durata superiore a 5 anni**;
- il sistema di allerta aggiornato (cd. ***Safety Gate***), a cui i destinatari del Regolamento devono iscriversi, che include un portale per informare i consumatori su prodotti pericolosi, nonché meccanismi di comunicazione internazionale tra le autorità locali e la Commissione UE;
- l'obbligo per l'operatore economico **di concedere ai consumatori la scelta tra almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso**, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.



Intelligenza artificiale e Cybersecurity

L'aspetto maggiormente innovativo del Regolamento deve individuarsi certamente nelle disposizioni inerenti la sicurezza dei prodotti integranti sistemi di IA, i cui rischi erano già stati sottolineati nel 2020 dalla Commissione europea all'interno del *"Report on safety and liability implications of AI, the Internet of things and robotics"*.

In materia, il Regolamento ha previsto la necessità di effettuare una valutazione dei rischi per la salute, soprattutto con riferimento ai consumatori più vulnerabili, nonché dei rischi attinenti le funzionalità evolutive e di apprendimento del prodotto.

Appare utile specificare che il GPSR non si applica ai software di IA, ma ai **prodotti che incorporano sistemi di intelligenza artificiale predittiva o generativa**: tra di essi possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, i *fitness tracker* che analizzano dati come il sonno, l'attività fisica svolta, la frequenza cardiaca, nonché elettrodomestici, ad esempio frigoriferi in grado di fornire suggerimenti di ricette in base agli ingredienti presenti all'interno dello stesso.

È con riferimento ai prodotti tecnologicamente avanzati, tra cui rientrano quelli che incorporano sistemi di IA, che il Regolamento introduce la *cybersecurity* come parametro per valutarne la sicurezza: alcuni prodotti infatti, per le loro caratteristiche, potrebbero essere oggetto di pericolosi attacchi *hacker*- si pensi ad esempio a smartwatch per bambini che, in assenza di specifiche misure di sicurezza informatica, potrebbero consentire a soggetti terzi la localizzazione di chi li indossa.

Sanzioni

Non è previsto un sistema sanzionatorio uniforme in caso di violazione della normativa europea: il Regolamento rimette alla competenza dei singoli Stati membri la previsione di sanzioni proporzionate e deterrenti, che saranno emanate a breve a livello nazionale.



Conclusioni e suggerimenti

La disciplina e le novità introdotte dal Regolamento dovranno essere ulteriormente implementate: ci si riferisce tanto alla disciplina sanzionatoria, rimessa alla determinazione dei singoli Stati membri, quanto alle Linee Guida dell'Unione Europea, finalizzate a chiarire alcuni punti di controversa interpretazione. In particolare, queste ultime saranno volte a: (i) affrontare le esigenze specifiche delle PMI e (ii) definire la portata applicativa del Regolamento con riferimento alla sua complementarietà con altre norme, in particolare in relazione ai settori o prodotti già disciplinati da precedenti atti normativi.

Al fine di adeguarsi alle novità introdotte in materia di sicurezza dei prodotti, per gli operatori economici è consigliabile:

- **Valutare la conformità dei processi interni** sinora adottati ed espletare un'analisi dei rischi alla luce dei parametri recentemente introdotti, tenendo in considerazione le nuove **tempistiche di archiviazione** della documentazione tecnica;
- **Introdurre o implementare i sistemi di gestione dei reclami**, facilitando i canali di comunicazione per i consumatori;
- **Esaminare, ed eventualmente integrare, i contratti in corso con gli operatori della filiera**, con particolare riferimento ai rimedi che devono essere garantiti in caso di reclami;
- **Introdurre procedure interne di monitoraggio futuro**, anche con riferimento a prodotti che incorporano intelligenza artificiale;
- **Verificare la conformità dei sistemi di cybersecurity** attualmente adottati;
- **Integrare le Privacy Policy** con riferimento al trattamento dei dati personali dei consumatori che effettuano i reclami.

Autori



[Chiara De Cesero](#)

Counsel

cdecesero@jacobacci-law.com

Chiara ha maturato una consolidata esperienza nelle diverse aree della proprietà intellettuale e del diritto commerciale, dedicandosi alla risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali.

Nel corso della sua attività professionale ha assistito un'ampia gamma di clienti, dall'impresa individuale alle società multinazionali, supportandoli nella gestione quotidiana delle questioni legali, così come nelle strategie a lungo termine.

In ambito giudiziale, è stata coinvolta in contenziosi di rilevanza internazionale aventi ad oggetto, in particolare, marchi collettivi e brevetti meccanici.

Chiara si dedica inoltre alla contrattualistica nazionale ed internazionale supportando i propri clienti nella redazione di accordi quali fornitura, distribuzione, agenzia, licenza, ricerca e sviluppo. Presta inoltre assistenza a società che operano nel settore dell'e-commerce, per le quali redige una vasta gamma di contratti.

In merito alla sua esperienza nella tutela del know-how, predispone specifiche misure e strategie a protezione dei segreti commerciali aziendali, che variano dalla redazione di singoli accordi di riservatezza fino alla predisposizione di policy aziendali.



[Laura Rosso](#)

Trainee Lawyer

lorosso@jacobacci-law.com

Laura collabora nella risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di proprietà intellettuale, con specifico riferimento alla tutela di marchi, brevetti e concorrenza sleale, nonché nel settore dell'anticontraffazione.

Laura si occupa anche di contrattualistica commerciale.





TORINO
Corso Emilia, 8
+39 011 241 30 87
infotorino@jacobacci-law.com

MILANO
Via Senato, 8
+39 02 76 02 25 13
infomilano@jacobacci-law.com

ROMA
Via Leonida Bissolati, 54
+39 06 420 133 32
inforoma@jacobacci-law.com

PARIGI
32, rue de l'Arcade
+33 (0)1 79 97 02 00
infoparis@jacobacci-law.com